



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/dt

Roma, 20 marzo 2017
Informativa n. 14/2017

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio – Controllo delle attività svolte dal tirocinante e verifica del rispetto delle norme deontologiche da parte del dominus

Pregiatissimo Presidente,

con riferimento al tirocinio professionale il Consiglio Nazionale intende promuovere l'intensificazione dell'attività di vigilanza sul suo effettivo svolgimento. Nell'ambito dei controlli che il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad effettuare (art. 2, D.M. 143/2009) il colloquio periodico anche a campione con il tirocinante - pur rappresentando, accanto alla verifica semestrale del libretto del tirocinio (art. 2 ed art. 10 D.M. 143/2009), solo una delle modalità attraverso la quale la vigilanza può essere effettuata - appare indubbiamente lo strumento più efficace in quanto, non solo permette di accertare in concreto la veridicità delle indicazioni obbligatorie del libretto ai fini della verifica dell'attività svolta dal tirocinante, ma può essere anche occasione per verificare il rispetto delle norme del Codice deontologico da parte sia dei tirocinanti (ai quali le norme deontologiche si applicano in quanto compatibili) sia dei professionisti che svolgono la funzione di *dominus*. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, il Codice deontologico prevede una serie di doveri ben precisi finalizzati a rendere effettive le potenzialità offerte dall'esperienza di praticantato (in particolare, articoli 35 e 37 del Codice deontologico).

Al fine delle verifiche in oggetto potrebbe risultare utile l'utilizzo della scheda allegata la quale, oltre a contenere l'illustrazione dei contenuti obbligatori del libretto, prevede l'acquisizione di informazioni relative ai comportamenti tenuti dal *dominus*, sia per ciò che riguarda l'aspetto organizzativo del tirocinio, sia per quel che riguarda il suo trattamento economico.

Le informazioni acquisite dovranno essere verificate, nei casi emergessero profili di non conformità alle regole deontologiche, tramite riscontro con il *dominus*. Nel caso poi in cui - all'esito della verifica con quest'ultimo - dovessero essere confermate situazioni di criticità, vi sarà la necessità da parte del Consiglio dell'Ordine di trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina il quale potrà valutare i comportamenti del *dominus* anche alla luce del Codice delle sanzioni (in particolare, l'articolo 24), le cui norme sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio.

Cordiali saluti.

Francesca Maione